SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI E AGGIUNTIVI

Nella G.U.R.S. n. 17 del 21.04.2021 è stata pubblicata la l.r. n. 9 del 15 aprile 2021 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale". L'art. 41 rubricato "Progetti in favore degli studenti con disabilità" prescrive:

- 1. L'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro, per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzato a seguito di apposito avviso e preventiva ricognizione delle necessità e relativa ripartizione proporzionale, ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.
- 2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 5.000 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa "Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado" nella rubrica del dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali (Missione 12, Programma 2).

Il successivo art. 109 "Abrogazioni e modifiche di norme" al comma 7 della citata legge regionale 9/2021 prescrive "Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni le parole "possono incrementare" sono sostituite dalla parola "garantiscono" e dopo le parole "con fondi propri" sono aggiunte le parole "a valere sulle assegnazioni finanziarie di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni". (Disposizioni in materia di assegnazioni ai Liberi Consorzi comunali e alle Città Metropolitane)

Al fine di rendere omogenea ed univoca l'attività da porre in essere da parte delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali, dopo il relativo confronto con i Garanti della disabilità, dei minori e degli stessi referenti degli Enti Locali sopra citati, si dirama il presente documento che riporta le:

Modalità di applicazione della Legge regionale 9 del 15 aprile 2021

BENEFICIARI

Alunni con disabilità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92, ad alta intensità di cura certificata o da certificare dall'Unità Valutazione Multidisciplinare (UVM), così come disposto nel paragrafo "Supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare" contemplato a pag. 10 delle "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D. Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche".

ATTIVITÀ

I servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi non possono essere individuati in un elenco di genere come fattispecie desunta da un manuale all'uopo costituito, proprio perché tendono a soddisfare il bisogno individuale della persona o di più persone, ove ognuno ha una propria esigenza che deve trovare accoglienza nell'ambiente dove la persona risiede, opera ed interagisce.

Può affermarsi che si tratta di servizi di cui una o più persone hanno bisogno, per avere una qualità della vita soddisfacente.

Detto ciò, la scuola richiede ad organi interni e/o ai propri apparati di servizio, quelle azioni

finalizzate a garantire i bisogni dell'alunno con disabilità.

Ne discende che il responsabile della struttura scolastica è il soggetto che deve garantire al disabile quella "vita soddisfacente" all'interno della scuola.

Al fine di realizzare i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi, si dovrà prevedere il coinvolgimento dei docenti, con gli insegnanti di sostegno ed il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività scolastiche, ricreative, formative e attività extracurriculari previste dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola ed anche dal PEI dell'alunno.

FABBISOGNO

Il fabbisogno quantitativo delle ore sarà stabilito secondo le indicazioni del Piano Educativo Individualizzato (PEI), commisurato al budget assegnato.

PROFILO OPERATORE

L'operatore dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dal Dirigente scolastico, in rapporto alla tipologia del servizio da prestare, in coerenza con il progetto o servizio proposto dall'Istituto scolastico.

PRESTAZIONI DA RENDERE

L'operatore è assegnato all'interno dell'Istituto svolgendo le proprie mansioni a supporto delle figure specialistiche e in particolare:

- 1. nella gestione comportamentale per lo sviluppo e mantenimento dell'abilità comunicativa, del contenimento di ansia/aggressività/iperattività dell'alunno con disabilità;
- 2. nell'alimentazione in situazioni specifiche, segnalate dall'UVM;
- 3. nel mantenimento e sviluppo delle autonomie d'intesa con i docenti e gli educatori;
- nello sviluppo delle potenzialità abilitative, nella gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti scolastici:
- 5. nel servizio di cura alla persona che non rientra tra le competenze del personale ATA;
- 6. nelle attività attinenti i PON, nelle gite scolastiche, nelle visite guidate, teatro/cinema, nelle attività laboratoriali, all'alternanza scuola lavoro e nei campi scuola.

LIVELLI OPERATIVI

Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

trasferisce le risorse alle Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi comunali, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della l.r. n. 9 del 15/04/2021: L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, é autorizzato a seguito di apposito avviso e preventiva ricognizione delle necessita e relativa ripartizione proporzionale ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilita.

Il Dipartimento erogherà il 50% delle somme alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali in base alla maggiore somma impegnata sul cap. 183376 "Servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado" esercizio finanziario 2021 per il numero degli studenti disabili già individuati nelle scuole secondarie di

competenza territoriale.

Le ulteriori risorse saranno erogate, a richiesta, dopo la rendicontazione di almeno il 60% della prima somma già liquidata e comunque sempre entro l'importo assegnato disponibile.

In caso di mancata utilizzazione delle somme assegnate gli Enti provvederanno alla restituzione delle somme e il Dipartimento procederà a trasferirle a quelle Città Metropolitane e/o ai Liberi Consorzi comunali che manifesteranno maggiori necessità di servizi.

Le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali:

- valutano la rispondenza dei progetti ed i servizi secondo le indicazioni operative richiamate;
- comunicano ai Dirigenti degli Istituti scolastici la somma a disposizione per la realizzazione dei progetti e/o servizi, ripartita proporzionalmente in rapporto al numero degli studenti con disabilità;

I dirigenti Scolastici:

- Provvedono alla individuazione degli alunni che necessitano di progetti e/o servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi;
- inoltrano la richiesta alle competenti Città Metropolitane e/o Liberi Consorzi Comunali;
- certificano:
 - a. la regolare esecuzione della prestazione d'opera resa dal soggetto incaricato;
 - b. il grado di soddisfacimento della prestazione di ogni operatore.

Il Costo degli operatori:

Il costo degli operatori è determinato secondo le tariffe declinate, nelle Tabelle Ministeriali per le Cooperative Sociali.

Le presenti indicazioni operative potranno subire modifiche e/o integrazioni secondo le necessità che potranno emergere in fase di applicazione.

gente/Generale